

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC Traffico di merci

Berna, 03.02.2016 N. 016-1/14.004

Circolare R-30; R-10

## Accordo di libero scambio AELS-CCG<sup>1</sup> Imposizione provvisoria all'importazione

Se al momento della dichiarazione doganale non è stato possibile presentare una prova dell'origine valida, per le merci originarie per le quali intende far valere un'imposizione all'aliquota preferenziale, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può richiedere un'imposizione provvisoria all'importazione. Secondo la prassi amministrativa applicata nell'ambito degli accordi di libero scambio, la prova dell'origine deve essere presentata entro 2 mesi (termine di validità dell'imposizione provvisoria; inoltre, prima della scadenza, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione, può presentare una domanda di proroga scritta motivata)

Nel caso dell'accordo AELS-CCG, per le imposizioni provvisorie l'AFD concede, in via eccezionale, un termine di **6 mesi** per la presentazione dei documenti mancanti.

Nella richiesta per l'imposizione provvisoria la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve pertanto indicare in e-dec il codice 98 «Altri; termine 6 mesi». Inoltre, nella rubrica «Osservazioni speciali» deve aggiungere la dicitura «ALS AELS-CCG».

Se prima della scadenza del termine per l'imposizione provvisoria, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione, richiede per scritto una proroga, l'ufficio doganale concede un prolungamento di **6 mesi**, **anche se la domanda di proroga non è motivata** (contrariamente alle disposizioni della cifra 5.7 del R-10). Questa regola viene applicata anche alle imposizioni provvisorie per le quali un primo termine di 2 mesi è stato accordato così come a tutte le ulteriori proroghe.

Se l'imposizione provvisoria non è stata richiesta, la dichiarazione doganale all'aliquota preferenziale può essere chiesta a posteriori solo se i requisiti ai sensi dell'articolo 34 della legge sulle dogane<sup>2</sup> (LD) sono adempiuti. Ciò significa, fra l'altro, che la prova dell'origine (anche rilasciata a posteriori) esisteva già al momento della dichiarazione doganale originaria e che la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione ha presentato la richiesta all'ufficio doganale competente entro 30 giorni dopo che la merce ha lasciato la custodia doganale.

La procedura appena illustrata è valida fino a nuovo avviso.

La versione modificata del 03.02.2016 sostituisce la versione del 17.09.2014.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Consiglio di cooperazione del Golfo